

Raccomandata con avviso di ricevimento

TeleTicino SA
Via Carona 6
6815 Melide

N. di riferimento/incarto: TV ZC N° 13

Berna, 7 luglio 2008

Decisione

**del Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC**

nella causa **TeleTicino SA, Via Carona 6, 6815 Melide** (in seguito: candidato
o concessionario)

concernente **il rilascio di una concessione con mandato di prestazioni e
partecipazione al canone per la zona di copertura n° 13 come
definita al punto 2 dell'allegato 2 all'ORTV**

A Pubblica gara e procedura

1 Oggetto

Visti l'articolo 45 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)¹ e l'articolo 43 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV)², il 4 settembre 2007 l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha messo a concorso le concessioni per l'emittenza in Svizzera di 41 programmi radiofonici locali / regionali su OUC e 13 programmi di televisione regionale. Il testo della pubblica gara è pubblicato nel Foglio federale³ nonché sul sito Internet dell'UFCOM (www.ufcom.admin.ch), dove è peraltro disponibile la relativa documentazione.

Le concessioni per la televisione regionale messe a concorso riguardano le zone di copertura definite dal Consiglio federale in data 4 luglio 2007 (cfr. allegato 2 all'ORTV) e conferiscono ai loro titolari il diritto alla diffusione su linea all'interno della zona di copertura loro assegnata. Inoltre, nei casi espressamente segnalati nell'allegato 2 dell'ORTV, i titolari di una concessione godono del diritto alla diffusione digitale via etere dei propri programmi. Infine, le 13 concessioni per la televisione regionale messe a concorso danno diritto a ricevere annualmente una quota dei proventi del canone fissata in precedenza dal DATEC. Per quanto riguarda la zona di copertura n° 13 come definita al punto 2 dell'allegato 2 all'ORTV (regione Ticino), la partecipazione al canone ammonta a 2'880'920 franchi.

2 Procedura

La pubblica gara si è conclusa il 6 dicembre 2007. Entro tale data, per le 54 concessioni per radio OUC e TV regionali messe a concorso l'UFCOM ha ricevuto 75 candidature. Dopo un primo esame formale tre candidati si sono ritirati. Il 28 dicembre 2007 l'UFCOM ha avviato un'indagine conoscitiva sui rimanenti 72 dossier di candidatura, consultabili anche sul sito Internet dell'Ufficio. Gli stessi candidati, i Cantoni, le associazioni di categoria facenti capo al settore radiotelevisivo e a quello pubblicitario nonché gli altri ambiti interessati sono dunque stati invitati ad esprimersi in merito entro il 20 febbraio 2008 (prolungazioni sono state concesse fino al 7 marzo 2008). In totale sono stati inoltrati 129 pareri pubblicati all'indirizzo www.ufcom.admin.ch. Dall'11 marzo al 16 aprile 2008 i candidati hanno avuto la possibilità di far valere il proprio diritto di audizione in merito ai pareri espressi.

Il candidato è l'unico ad aver presentato domanda, il 5 dicembre 2007, per l'ottenimento di una concessione per l'emittenza di un programma TV nella zona di copertura n. 13 come definita al punto 2 dell'allegato 2 all'ORTV. Il Consiglio di Stato ticinese ha ritenuto che non vi fosse alcun impedimento nel rilasciare la concessione sulla base di quanto fin qui svolto dal candidato come pure della validità e dell'utilità delle trasmissioni realizzate e

¹ RS 784.40, cfr. www.admin.ch/ch/i/rs/c784_40.html

² RS 784.401, cfr. www.admin.ch/ch/i/rs/c784_401.html

³ FF 2007 5671

diffuse. Il candidato non ha preso posizione in merito ai pareri inoltrati all'UFCOM nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

Il candidato è attualmente titolare di una concessione di TV, rilasciatagli dal DATEC in data 15 febbraio 1999, conformemente alla LRTV del 21 giugno 1991⁴ e all'ORTV del 6 ottobre 1997⁵. Con decisione del 11 luglio 2007, il DATEC ha modificato l'articolo 2 della concessione della TeleTicino SA autorizzando la diffusione del programma anche via etere in modo digitale nel distretto della Moesa (GR). La suddetta concessione scade in data 15 febbraio 2009.

B Considerandi

1 Sotto il profilo formale

1.1 Competenza

La concessione di televisione regionale con diritto d'accesso attribuita mediante la presente decisione è una concessione con mandato di prestazioni e partecipazione al canone ai sensi dell'articolo 38 LRTV. In virtù dell'articolo 45 capoverso 1 LRTV, l'autorità competente per il rilascio delle concessioni di radiodiffusione è il DATEC.

1.2 Entrata in materia

Il candidato ha presentato il suo dossier entro il termine fissato nel bando di concorso. I documenti prodotti soddisfano le esigenze formali poste dalla guida dell'UFCOM del 4 settembre 2007 per l'inoltro delle domande di concessione.⁶ Si è dunque deciso di entrare nel merito nella domanda.

2 Sotto il profilo materiale

2.1 Condizioni per il rilascio di una concessione

Per ottenere una concessione il candidato deve soddisfare le condizioni riportate all'articolo 44 capoverso 1 LRTV. Dall'esame del dossier di candidatura è emerso che il candidato risponde a questi criteri.

2.2 Adempimento del mandato di prestazioni definito nella pubblica gara

Poiché il candidato è stato l'unico ad aver presentato domanda per la concessione non è necessario condurre una procedura di selezione. Anche se in questo caso le argomentazioni addotte dal candidato riguardo ai diversi elementi del mandato di prestazioni non sono state utilizzate per operare una scelta tra vari candidati, esse costituiscono una vera e propria dichiarazione d'intenti. Lo stesso testo della pubblica gara rammenta d'altronde

⁴ RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 allegato n. 4, 2000 1891 n. VIII 2, 2001 2790 allegato n. 2, 2002 1904 art. 36 n. 2, 2004 297 n. I 3 1633 n. I 9 4929 art. 21 n. 3, 2006 1039 art. 2

⁵ RU 1997 2903, 1999 1845, 2001 1680, 2002 1915 art. 20 3482, 2003 4789, 2004 4531, 2006 959 4395

⁶ www.ufcom.admin.ch → radio & televisione → Attualità → Rilascio delle nuove concessioni per radio OUC e TV regionali → Informazioni complementari

il carattere vincolante delle affermazioni fatte durante la procedura di rilascio della concessione.⁷

2.2.1 Fattori input

L'adempimento del mandato di prestazioni presuppone strutture organizzative che garantiscono la qualità, condizioni di lavoro adeguate e un numero sufficiente di giornalisti che lavorano in base a standard professionali. L'insieme di questi elementi costituisce la categoria dei "fattori input".

Lo Statuto di Teleticino SA precisa che la società garantisce alle proprie strutture redazionali indipendenza e autonomia nell'attività professionale, nel quadro della propria Linea editoriale. Questa tematica è ripresa in gran parte nel Regolamento del CdA e nel Regolamento aziendale. La Linea editoriale definisce con precisione l'indirizzo dell'emittente e ribadisce l'autonomia redazionale nel quadro di questa linea. Il breve manuale di giornalismo esplicita in modo estremamente preciso il concetto di giornalismo che l'emittente fa proprio. La verifica interna dell'applicazione di queste regole è affidata alle regolari riunioni di redazione, ai plenum aziendali, alle clausure di direzione. La verifica della qualità dei programmi va di pari passo con la formazione professionale.

Il candidato è pronto, nell'ambito della nuova concessione, a conferire un mandato di verifica della qualità e dei processi lavorativi ad una società esterna riconosciuta dall'UFCOM.

Il candidato dichiara impegnarsi con le altre emittenti private ticinesi a creare insieme le condizioni per un'adeguata formazione dei suoi programmisti e praticanti nell'ambito della loro professione. In tal senso, al di là della formazione interna che TeleTicino opererà nella propria azienda, l'emittente si impegna ad organizzare, insieme con le altre emittenti ticinesi, dei corsi di dizione e recitazione per i collaboratori con il Centro Teatro Attivo di Milano (CTA); ed a far partecipare i redattori praticanti ai Corsi di giornalismo della Svizzera italiana. Il candidato spinge molto sulla formazione multimediale. Alcuni praticanti hanno potuto seguire durante il loro stage i corsi di giornalismo organizzati dal cantone. Nonostante l'aumento del carico di lavoro di programma la regolare frequenza di questi corsi deve essere regolare.

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la remunerazione del personale addetto al programma, il candidato sottoscrive senza riserva il documento "Standard-Arbeitsbedingungen" elaborato dalle associazioni Telesuisse e ARPS (Associazione delle Radio Private Svizzere) e si impegna ad applicarlo. Per quanto attiene in particolare agli stipendi, il candidato supera già oggi i minimi fissati nel documento menzionato.

2.2.2 Fattori output

Le esigenze poste nella pubblica gara riguardano soprattutto le prestazioni informative, che nello specifico devono in particolare coprire i fatti e fenomeni di rilievo a livello locale e regionale. Nel riportare tali avvenimenti occorre peraltro tenere conto dell'applicazione

⁷ Pubblica gara del 4 settembre 2007, punto 3.3, secondo paragrafo, consultabile alla pagina www.ufcom.admin.ch → radio & televisione → Attualità → Rilascio delle nuove concessioni per radio OUC e TV regionali → Informazioni complementari

dell'obbligo di pluralità a livello di opinioni, temi, provenienza geografica e forma dei contenuti.

Oggi, il candidato produce mediamente 15 ore di programmi propri alla settimana e si propone di arrivare alla ventina di ore con la nuova concessione. Il palinsesto viene completato con repliche di produzione propria e con l'acquisto di alcuni programmi esteri. La propria produzione è diffusa in prima diffusione nel "prime time" 18.00-23.00, con repliche scaglionate in funzione del tipo di programma: più frequenti per il telegiornale, meno frequenti per gli approfondimenti e per i documentari e commedie dialettali acquistate. Tutti i programmi prodotti da candidato sono legati al territorio e alla comunità di riferimento dell'emittente. Il candidato propone ogni sera un telegiornale della durata di circa mezz'ora durante i giorni feriali. A medio termine, il candidato ha l'intenzione di aggiungere un telegiornale domenicale per ora mancante. Per di più, il candidato propone nel suo palinsesto diverse trasmissioni con un approfondimento dell'attualità e della politica così come delle trasmissioni nell'ambito della finanza, dell'ambiente, della salute, della religione, delle commedie dialettali e della terza età.

2.2.3 Diffusione

Come esplicitamente richiesto nel bando di concorso i candidati dovevano inoltrare un progetto contenente i dettagli in merito alla diffusione tecnica e allo scaglionamento nel tempo del programma nonché al suo finanziamento.

Il segnale di TeleTicino SA viene diffuso 24 su 24 su tutta la rete Cablecom e partner in Ticino. L'emittente è inoltre diffusa sulla rete Bluewin TV nella sua zona di concessione. Il candidato è intenzionata ad allargare la propria diffusione in Mesolcina in digitale terrestre tramite la rete Teleraetia.

2.3 Risultato intermedio

Alla luce di queste considerazioni la concessione per l'emittenza di un programma di televisione regionale nella zona di copertura n. 13 come definita al punto 2 dell'allegato 2 all'ORTV può essere attribuita al candidato.

2.4 Singole disposizioni della concessione

2.4.1 Diffusione (articolo 2 della concessione)

Ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera b LRTV il programma del concessionario deve essere diffuso su linea all'interno della zona di copertura assegnata (diritto d'accesso). L'articolo 38 capoverso 5 LRTV impone che la diffusione di programmi sussidiati attraverso il canone sia di regola limitata alla zona di copertura definita nella concessione. In tal modo, s'intende in primo luogo garantire che le emittenti concentrino le loro tematiche sulla propria zona. In secondo luogo, è così possibile evitare che specialmente le emittenti degli agglomerati urbani riducano il potenziale commerciale delle emittenti confinanti e che la conseguente lacuna finanziaria debba essere colmata mediante i proventi del canone o che le disposizioni di legge relative all'autofinanziamento dei concessionari interessati non possano più essere rispettate.⁸

⁸ cfr. Messaggio del 18 dicembre 2002 concernente la nuova LRTV, FF **2003** 1533.

Da ciò deriva che il concessionario è corresponsabile del fatto che il suo programma sia captato esclusivamente nella rispettiva zona di copertura. Esso deve adottare le misure adeguate nei confronti dei fornitori di servizi di telecomunicazione incaricati di diffondere il suo programma.

La diffusione tramite Internet di un programma è equiparata a quella su linea. La diffusione del programma concessionario tramite Internet – vale a dire in streaming – è pertanto consentita all'interno della zona di copertura. Al di fuori della zona di copertura lo streaming è ammesso esclusivamente se il titolare della concessione è in condizione di garantire attraverso misure tecniche o amministrative che la diffusione non raggiunga la portata editoriale propria della radiodiffusione. Ciò significa, ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 ORTV, che il programma non deve essere captato simultaneamente da 1.000 o più apparecchi con una qualità corrispondente allo stato della tecnica. Qualora il titolare della concessione non sia in grado di assicurare il rispetto di questa condizione da parte degli Internet provider né attraverso proprie misure né attraverso garanzie contrattuali, potrà offrire al di fuori della propria zona di copertura singole trasmissioni tramite Internet soltanto su richiesta (on demand).

Come già annunciato nell'ambito della messa a concorso, la presente concessione di radiodiffusione conferisce al titolare un diritto d'accesso per diffondere via etere il suo programma nella zona di copertura definita nella concessione. La diffusione avverrà in modo digitale.

2.4.2 Partecipazione al canone (articolo 3 della concessione)

Ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 lettera b LRTV la partecipazione al canone serve, insieme alle possibilità di finanziamento della zona di copertura, a garantire l'adempimento del mandato di prestazioni in una determinata regione. Il Dipartimento stabilisce le singole quote dei proventi del canone tenendo conto dell'ampiezza e del potenziale economico della zona di copertura nonché dell'investimento, spese di diffusione incluse, necessario al concessionario per adempiere il mandato di prestazioni (art. 40 cpv. 2 LRTV). Il DATEC ha precisato queste disposizioni prima della messa a concorso delle concessioni e ha pubblicato i relativi risultati.⁹

I parametri per la definizione delle quote di partecipazione al canone sono suscettibili di continui cambiamenti. Sia le condizioni economiche della zona di copertura sia la configurazione delle entrate e delle uscite delle emittenti cambiano di continuo. Per queste ragioni il DATEC verifica regolarmente l'ammontare delle singole quote di partecipazione al canone (di regola ogni cinque anni, ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 ORTV) e le adegua di volta in volta alle nuove condizioni; pertanto, la quota di partecipazione al canone può aumentare o diminuire nel tempo.

Stando a quanto indicato nel testo della pubblica gara del 4 settembre 2007 il titolare della concessione ha diritto a una partecipazione al canone annua pari a 2'880'928 franchi. In virtù dell'articolo 39 ORTV l'importo non può superare il 50 per cento dei costi d'esercizio

⁹ per il calcolo dei singoli importi cfr. www.ufcom.admin.ch → radio & televisione → Attualità → Rilascio delle nuove concessioni per radio OUC e TV regionali → Informazioni complementari

dell'emittente. L'articolo 5 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione¹⁰ definisce le modalità di calcolo dei costi d'esercizio computabili. Al momento della presentazione annuale del proprio consuntivo di cui all'articolo 42 capoverso 1 LRTV, il concessionario è tenuto a rispettare le indicazioni redazionali fornite dall'UFCOM in merito alla struttura del piano contabile.

In base alle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze concernenti la legislazione in materia di sussidi, il versamento della quota di partecipazione al canone è scaglionato. L'80 per cento della cifra comunicata nella pubblica gara è versata in quattro rate trimestrali sull'arco dell'anno corrispondente. Il pagamento del restante 20 per cento avviene l'anno successivo, previa verifica del consuntivo presentato dall'emittente.

2.4.3 Portata del mandato di prestazioni (articolo 4 della concessione)

Nel dossier di candidatura il concessionario ha illustrato nel dettaglio le misure che prevede di adottare per adempiere il mandato di prestazioni. Queste informazioni sono state determinanti nella decisione del DATEC in merito all'aggiudicazione della concessione. Dato il loro carattere vincolante¹¹, sulla base del principio della buona fede, applicabile anche ai privati (art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale del 18 dicembre 1998¹²), il concessionario è tenuto a rispettare gli impegni presi in precedenza.¹³

La portata dell'obbligo di esercizio cui sottostà il concessionario è definita dagli impegni sottoscritti nel corso della pubblica gara e dalle disposizioni contenute nella concessione. Qualora determinate circostanze costringano il concessionario a diminuire temporaneamente le sue prestazioni, egli è tenuto a richiedere l'autorizzazione dell'UFCOM, che definisce le modalità delle prestazioni del concessionario durante il periodo transitorio entro il quale ripristinare la normale portata d'esercizio.¹⁴

2.4.4 Mandato di programma (articolo 5 della concessione)

Il fulcro del mandato di programma definito nella concessione è costituito dal resoconto variegato dei più significativi aspetti della vita locale. Affinché sia seguita dalla porzione più vasta possibile di pubblico, come auspicato dal legislatore, questa prestazione di programma deve essere offerta nel programma televisivo all'interno dell'orario di grande ascolto]. Indubbiamente, con lo sviluppo multimediale cresce l'importanza di Internet per le emittenti radiotelevisive. Tuttavia, l'offerta in Internet proposta dalle emittenti rimane, conformemente alla concessione, un prodotto relativo al programma. Per questa ragione le componenti principali del mandato di prestazioni devono trovare il proprio spazio

¹⁰ RS 784.401.11

¹¹ Cfr. nota 7

¹² RS 101

¹³ Cfr. Decisione del Tribunale federale del 30 aprile 2001 nella causa TV3 AG, considerandi 3 b), consultabile alla pagina <http://www.bger.ch/it/index/jurisdiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm> (testo della decisione unicamente in tedesco)

¹⁴ Cfr. Decisione del Tribunale federale del 30 aprile 2001 nella causa TV3 AG, considerandi 3 d), loc. cit. (testo della decisione unicamente in tedesco)

all'interno del programma televisivo e non possono solo essere proposte sul sito Internet dell'emittente.

Per la scelta dei contenuti offerti in Internet il titolare della concessione è libero da vincoli. Tuttavia, riguardo al finanziamento dell'offerta in Internet si osserva una particolarità: per legge i beneficiari dei proventi del canone sono tenuti a impiegare i mezzi finanziari in modo conforme alle prescrizioni (art. 41 cpv. 2 LRTV), nell'ottica dell'adempimento del mandato di prestazioni. Per tale motivo, la presenza in rete può essere sussidiata attraverso il canone unicamente qualora l'offerta in Internet ricopra una funzione di completamento e intrattenimento connessa al programma radiofonico e contribuisca pertanto in modo effettivo ad adempiere il mandato di prestazioni. Le informazioni online finanziate attraverso la partecipazione al canone devono quindi mostrare un legame temporale e tematico diretto con le singole trasmissioni: ad esempio approfondimenti su trasmissioni attuali, informazioni contestuali, anteprime o interviste sul tema della trasmissione. Se i contributi offerti in Internet non mostrano questa relazione con il programma, devono essere finanziati attraverso altre fonti (pubblicità, sponsorizzazione, contributi dei membri, ecc.).

2.4.5 Condizioni di lavoro di categoria (articolo 7 della concessione)

Le condizioni di lavoro in uso nel settore sono considerate soddisfatte se il concessionario dimostra di aderire a un contratto collettivo di lavoro, di aver stipulato un contratto aziendale con i rappresentanti dei propri dipendenti oppure di conformarsi agli standard elaborati dalle associazioni di categoria come l'Associazione radio private svizzere (ARPS) e TeleSuisse (valori di riferimento per il 2007: settimana lavorativa di 42 ore, stipendio mensile minimo di 4000 franchi lordi, 4 settimane di vacanza). Le condizioni lavorative sono comunque soggette a variazioni, poiché evolvono nel tempo. Per questo motivo l'autorità di vigilanza si riserva il diritto di svolgere indagini sulle condizioni di lavoro nel settore radiofonico e televisivo, informare il pubblico sui risultati delle inchieste¹⁵ e, se del caso, prescrivere nell'ambito della sua attività di sorveglianza le condizioni di lavoro del settore così definite. Il concessionario è tenuto a fornire gratuitamente all'UFCOM tutta la documentazione e le informazioni di cui l'Ufficio ha bisogno (art. 17 cpv. 1 LRTV).

2.4.6 Durata della concessione (articolo 12)

La nuova concessione entrerà in vigore alla scadenza della concessione rilasciata il 15 febbraio 1999 cioè il 16 febbraio 2009, a condizione che non venga interposto ricorso contro la presente decisione di cui la concessione è parte integrante. Qualora il concessionario decidesse di rinunciare anzitempo alla concessione precedente, tramite dichiarazione scritta, l'entrata in vigore della nuova concessione verrebbe anticipata. La nuova concessione è valida fino al 31 dicembre 2019.

Il rilascio della concessione determina l'obbligo di esercizio dell'emittente. Per adempiere il mandato di prestazioni il titolare della concessione deve produrre un programma i cui contenuti rispettino le prescrizioni fissate nella concessione e diffonderlo o farlo diffondere. Qualora il titolare della concessione non inizi l'emissione entro 90 giorni dalla crescita in giudicato della presente concessione, la concessione decade automaticamente.

¹⁵ Art. 87 LRTV

Come già illustrato al considerando B 2.4.1, la presente concessione conferisce al proprio titolare il diritto all'accesso alla diffusione terrestre via etere del suo programma all'interno della zona di copertura assegnatagli. Per ora, il programma è diffuso via etere in modo digitale nel distretto della Moesa (GR) sulla base della vecchia concessione. Fino al momento quando le autorità competenti avranno attribuito le concessioni di radiocomunicazioni previste secondo il nuovo diritto e che l'emittente potrà quindi far valere il suo diritto d'accesso, è necessario assicurare una base giuridica per l'utilizzo dello spettro radioelettrico nella regione della Moesa. Perciò, è provvisoriamente prolungata la validità dell'articolo 2 della vecchia concessione.

3 Spese

L'ammontare della tassa amministrativa riscossa per il trattamento della candidatura è disciplinato dall'articolo 100 capoverso 1 lettera a LRTV in combinato disposto con l'articolo 79 capoverso 1 ORTV. Viene applicata una tariffa oraria di 104.- franchi. Per il trattamento della presente domanda sono state impiegate 48 ore. La tassa amministrativa ammonta pertanto a **4'992 franchi**. La fattura a carico del concessionario sarà trasmessa con posta separata dopo la crescita in giudicato della decisione.

Per questi motivi il DATEC:

1. La concessione di televisione regionale con mandato di prestazioni e partecipazione al canone per la zona di copertura n° 13 come definita al punto 2 dell'allegato 2 all'ORTV è attribuita a TeleTicino SA sulla base del documento allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
2. La tassa amministrativa per lo svolgimento della procedura di rilascio della concessione ammonta a 4'992 franchi. La fattura a carico di TeleTicino SA sarà trasmessa con posta separata dopo la crescita in giudicato della presente decisione.
3. La presente decisione è notificata a TeleTicino SA mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

sig. Moritz Leuenberger

Moritz Leuenberger
Consigliere federale

Allegato: concessione

Rimedi giuridici

Contro questa decisione può essere interposto ricorso scritto entro 30 giorni dalla notifica. Il termine di ricorso non decorre dal settimo giorno prima di Pasqua al settimo giorno dopo Pasqua compreso, dal 15 luglio al 15 agosto compreso e dal 18 dicembre al 2 gennaio compreso. L'atto di ricorso deve essere inoltrato a:

Tribunale amministrativo federale
Casella postale
3000 Berna 14

L'atto di ricorso deve contenere le richieste, le relative motivazioni con indicazione dei mezzi di prova e la firma del/della ricorrente o del suo rappresentante. Devono inoltre essere allegati la presente decisione e gli eventuali mezzi di prova nella misura in cui il/la ricorrente ne è in possesso.